



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

MUTUO AGRARIO IPOTECARIO FONDIARIO CON GARANZIA ISMEA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'È IL MUTUO

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità.

Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Caratteristiche specifiche del

MUTUO AGRARIO IPOTECARIO FONDIARIO CON GARANZIA ISMEA

È rivolto esclusivamente alle **Imprese** e finalizzato a finanziare:

- la **costruzione/ristrutturazione immobili agrari** a S.A.L. (es.: magazzini, stalle, laboratori, capannoni);
- il **consolidamento di passività**;
- l'**acquisto di terreni e immobili ad uso agricolo**;
- le esigenze di spesa relative a **investimenti materiali** quali acquisto macchinari, scorte ed attrezzature ed **investimenti immateriali** (es. innovazione tecnologica, certificazione di qualità, innovazione organizzativa e commerciale, tutela ambientale, tracciabilità di filiera, ecc.);
- la **realizzazione di nuove colture e nuovi impianti arborei**.

Il finanziamento può essere utilizzato anche per finanziare o rifinanziare investimenti in impianti "FER", cioè impianti di produzione di energia proveniente da Fonti di Energie Rinnovabili (ad esempio

impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, pompe di calore, biogas ecc.), anche nell'ambito di progetti di investimento e/o di efficientamento energetico aziendale.

Il mutuo è assistito dalla garanzia sussidiaria rilasciata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Tale garanzia rimborsa, per la quota di competenza di ISMEA, le perdite residue al termine delle procedure esecutive sulle garanzie primarie (per il presente mutuo la garanzia primaria è rappresentata dall'ipoteca).

La garanzia ha pertanto natura sussidiaria residuale ed è stabilita in misura differenziata in base alla durata/finalità, nel rispetto dell'importo massimo garantibile pari a 1.550.000 €:

- fino a 60 mesi: pari al 55% dell'importo del finanziamento;
- oltre i 60 mesi:
 - per consolidamento: pari al 55% dell'importo del finanziamento;
 - per investimenti: pari al 75% dell'importo del finanziamento.

Al finanziamento con Ismea sussidiaria è abbinabile una garanzia rilasciata da Enti di Garanzia – Confidi convenzionati con la banca. La garanzia:

- è escutibile a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;
- è rilasciata in misura dal 30% all'80% dell'importo complessivo della linea di credito.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie ulteriori, reali o personali.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹
Calcolato su un capitale di 170.000,00 € durata di 10 anni

Mutuo a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 10 anni):	Spread	TAN	TAEG senza garanzia CONFIDI	TAEG con garanzia CONFIDI
con rate MENSILI:	5,000	7,670 %	8,888 %	10,501 %
con rate TRIMESTRALI:			8,795 %	10,372 %
con rate SEMESTRALI:			8,686 %	10,214 %

Mutuo a tasso variabile con rate MENSILI, indicizzato a:	Spread	TAN	TAEG senza garanzia CONFIDI	TAEG con garanzia CONFIDI
Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata	6,500	8,396 %	9,688 %	11,336 %
Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	6,500	8,532 %	9,839 %	11,493 %

Mutuo a tasso variabile con rate TRIMESTRALI, indicizzato a:	Spread	TAN	TAEG senza garanzia CONFIDI	TAEG con garanzia CONFIDI
Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	6,500	8,480 %	9,675 %	11,289 %
Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	6,500	8,532 %	9,732 %	11,349 %

Mutuo a tasso variabile con rate SEMESTRALI, indicizzato a:	Spread	TAN	TAEG senza garanzia CONFIDI	TAEG con garanzia CONFIDI
Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	6,500	8,552 %	9,625 %	11,190 %
Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	6,500	8,562 %	9,635 %	11,201 %

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l'iscrizione dell'ipoteca. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio stimata in 1.200,00 € (stima effettuata in base al costo medio di mercato della polizza incendio e scoppio), 1.275,00 € per il costo della garanzia ISMEA, 10.000,00 € per il costo (medio) della garanzia del Confidi - Ente di Garanzia al 50%. Tale importo è ricavato per stima e come tale è da considerarsi rappresentativo del tipo di contratto concretamente concluso. Tale stima corrisponde alla media dei valori delle voci che compongono il costo di quanto corrisposto al Confidi all'atto di concessione del prestito ovvero le Spese di Istruttoria accessorie alla pratica e la Commissione di garanzia quest'ultima differenziata per rating interno del Confidi, scopo del finanziamento, durata dell'operazione e percentuale di garanzia rilasciata.

Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo finanziabile	Nessun importo minimo e massimo.
	Durata	- minima: 24 mesi - massima: 20 anni per costruzione/ristrutturazione immobili agrari ed investimenti e miglioramenti fondiari 15 anni per consolidamento passività, investimenti materiali e immateriali, realizzazione nuove colture. Preammortamento massimo, oltre l'eventuale periodo di preammortamento per allineamento scadenza rata: - 24 mesi per costruzione/ristrutturazione immobili agrari; - 18 mesi per investimenti e miglioramenti fondiari; - 6 mesi per consolidamento passività; - 12 mesi per investimenti materiali e immateriali; - 36 mesi per realizzazione nuove colture.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo a 10 anni con spread di 5,000 punti: 7,670 %; AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula. Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di finanziamento indicizzato a: Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata con spread di 6,500 punti: 8,396 % Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata con spread di 6,500 punti: 8,480 % Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata con spread di 6,500 punti: 8,552 % Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata con spread di 6,500 punti: 8,532 % Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata con spread di 6,500 punti: 8,562 %
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

	Spread		5,000 % a tasso fisso 6,500 % a tasso variabile
	Tasso di interesse di preammortamento		pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora		pari al tasso applicato maggiorato di 1,900 punti
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % con importo minimo di 250,00 €
		Altro	vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"
	Spese da sostenere per la perizia tecnica		La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. <u>Mutui ipotecari fondiari con unica erogazione:</u> 1.400,00 € a perizia <u>Mutui ipotecari fondiari a stato avanzamenti lavoro (SAL):</u> 1.400,00 € per la prima perizia 600,00 € per ciascuna delle perizie successive Per terreni e fabbricati agricoli ed altri "beni speciali" riconducibili al settore agrario, è fissato un tetto massimo delle spese a 4.000,00 € Sono previste maggiorazioni delle spese (concordate preventivamente con il cliente) per perizie su immobili o beni con specifici connotati, cosiddette valutazione complesse, relativamente a: - tipologia e dimensione, - pluralità cespiti, - immobili e/o beni a destinazione particolare con specifiche caratteristiche, cosiddetti "beni atipici" (vedi Legenda). Una volta che la perizia sia stata eseguita, le relative "Spese per la perizia tecnica", nella misura suddetta, saranno dovute dal Cliente alla Banca anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatti dipendenti esclusivamente dalla volontà del Cliente (per esempio per rinuncia) o per il caso che la Banca, in base ai dati emersi durante l'istruttoria e non noti al momento della presentazione della domanda di credito, abbia assunto una delibera negativa.
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	non applicate
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
		Variazione/restrizione ipoteca	<u>Spese per rilascio atto di assenso</u> (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente - 175,00€ in caso di cancellazione ipotecaria (*)

		- 250,00€ in caso di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi, oltre alle spese di perizia, limitatamente ai casi di restrizioni ipotecarie, nella misura indicata alla sezione "Spese da sostenere per la perizia tecnica" alla voce perizia o prima perizia in caso di mutui a SAL.(**) (*) Applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di "cancellazione delle ipoteche" prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. (**) Una volta che la perizia sia stata eseguita, le relative "Spese per la perizia tecnica", nella misura suddetta, saranno dovute dal Cliente alla Banca anche nel caso in cui non si addivenga al perfezionamento dell'atto di assenso alla restrizione ipotecaria per fatti dipendenti esclusivamente dalla volontà del Cliente (per esempio per rinuncia) o per il caso che la Banca, in base ai dati emersi dalla perizia e non noti al momento della presentazione della domanda di restrizione ipotecaria, abbia assunto una delibera negativa. <u>Spese di rinnovazione dell'ipoteca 0,500 %</u> calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
	Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
	Avvisatura rata (applicate solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito su un conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	1,25 €
	Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali contabili, interessi	1,25 €
	Compenso estinzione anticipata ²	- operazioni a tasso variabile: 2,000 % - operazioni a tasso fisso: 3,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
	Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, - nel caso di operazioni a tasso indicizzato: la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso: la riduzione del tasso)	50,00 €

² Ai sensi della vigente normativa (art. 120-ter TUB) il compenso estinzione anticipata deve essere azzerato nei confronti di operazioni riguardanti persone fisiche nell'ambito dello svolgimento di attività economica o professionale, come imprenditori (ad es. imprenditori agricoli) liberi professionisti, ditte individuali che richiedono il mutuo per finanziare l'acquisto o la ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attività d'impresa, ad uso non residenziale.

		Commissioni per mancata erogazione del mutuo (solo per mutui a SAL)	calcolate sul capitale non erogato, applicate in caso di mutui con erogazioni differite, correlate allo stato di avanzamento dei lavori od alla realizzazione degli investimenti: 0,500 %
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata		- preammortamento: soli interessi - ammortamento : capitale ed interessi
	Periodicità delle rate		MENSILE TRIMESTRALE SEMESTRALE

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO	
EURIRS : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei mutui a tasso fisso . E' detto anche IRS.	
A) EurIRS - ril.punt.	
QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata	
EURIBOR : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile .	
B) Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 1 (uno) mese base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI- diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
C) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
D) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

E) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

F) Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:

- 1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto;
- 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: <https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/> ;

fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) IRS - Interest rate swap	IRS a 5 anni	2,310000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025
	IRS a 7 anni	2,470000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025
	IRS a 10 anni	2,670000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025
	IRS a 12 anni	2,770000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025
	IRS a 15 anni	2,880000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025
	IRS a 20 anni	2,940000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025

B) Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata	1,896000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
	1,935000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
	2,110000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025
C) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	1,980000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
	1,989000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
	2,103000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025
D) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	2,052000 % valida dal 01/08/2025 al 31/08/2025
	2,052000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
	2,123000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025
E) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	2,032000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025
	2,022000 % valida dal 28/08/2025 al 28/08/2025
	2,021000 % valida dal 27/08/2025 al 27/08/2025
F) Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	2,062000 % valida dal 29/08/2025 al 29/08/2025
	2,064000 % valida dal 28/08/2025 al 28/08/2025
	2,070000 % valida dal 27/08/2025 al 27/08/2025

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sotto indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un **mese di 30 giorni**.

Finanziamento 100.000,00 €

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE
7,310 %	5	1.994,78 €
7,670 %	10	1.195,91 €
7,940 %	20	832,71 €

Tasso variabile Euribor 1m/360 media mese prec. per dec. rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
8,396 %	5	2.046,64 €	2.107,30 €	1.987,06 €
8,396 %	10	1.234,30 €	1.324,32 €	1.147,90 €
8,396 %	20	861,25 €	982,32 €	747,77 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA
può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Adempimenti notarili		A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Assicurazione immobile		L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia, presso primaria Compagnia di Assicurazione, scelta dal cliente, con vincolo della polizza a favore della Banca.
Imposta sostitutiva (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)		0,250 % sull'importo dell'erogato, applicata nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo
Imposte per iscrizioni ipotecarie		AVVERTENZA: l'imposta sostitutiva assolve agli obblighi delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.
Garanzia ISMEA	SUSSIDIARIA	calcolata (una tantum) sull'importo erogato in misura differenziata in base alla durata: - fino a 60 mesi: 0,50 %; - oltre i 60 mesi: 0,75 %.
	DIRETTA	Garanzia diretta, personale, escutibile dalla Banca, rilasciata dall'ISMEA, assistita dalla garanzia dello Stato quale garante di ultima istanza ai sensi del Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 24/03/2006. A fronte del rilascio della garanzia, l'impresa finanziata deve versare a ISMEA , per il tramite della Banca: - una commissione commisurata al rischio rilevato per l'operazione da garantire il cui costo viene determinato da ISMEA in sede di delibera di ammissione alla garanzia. Il costo della garanzia è determinato in funzione del numero degli anni di ammortamento, della percentuale di garanzia, della tipologia operazione, nonché delle garanzie fornite: indicativamente si può considerare un costo medio corrispondente ad uno 0,80% per anno dell'importo garantito a decrescere, pagabile in un'unica soluzione al momento della prima erogazione del

		finanziamento; - un ulteriore onere pari ad € 100,00 per ciascuna richiesta di garanzia presentata (a copertura dei costi di istruttoria sostenuti da ISMEA). Tale onere sarà calcolato - a prescindere dall'esito finale della richiesta (e pertanto anche per operazioni non ammesse alla garanzia) - per ogni nuova richiesta presentata a ISMEA (a far tempo dall'1/1/2013) e deve essere liquidato, su richiesta della stessa, a consuntivo per ciascun trimestre solare.
--	--	--

Informazioni generali su sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti

Per informazioni concernenti gli sgravi fiscali o altri sussidi pubblici correnti potranno essere contattati gli uffici centrali o periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (anche tramite il sito internet: www.finanze.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Disponibilità dell'importo

L'erogazione, di norma, è contestuale alla stipula; il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma non supera comunque i 45 giorni.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso, in coincidenza con le date di scadenza delle rate.

Sono previsti degli oneri di estinzione anticipata. Nel caso di mutui ipotecari fondiari, la commissione di estinzione anticipata è unica e onnicomprensiva.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Impegno a fermo

Previo accordo tra il cliente e la Banca, il contratto prevede alternativamente:

Clausola: con impegno a fermo

- l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo; in tal caso troverà applicazione la clausola di cui all. art. 6, comma 3, delle "Condizioni Generali di Contratto";

Clausola: senza impegno a fermo

- la facoltà della Banca di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante richiesta di anticipata restituzione di tutto quanto dovuto dal cliente per capitale, interessi ed accessori, con obbligo da parte dello stesso cliente di provvedere entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Analogamente sarà in facoltà del cliente di risolvere il rapporto in qualsiasi momento mediante pagamento di quanto dovuto per capitale ed interessi.

Qualora il contratto di finanziamento abbia una durata contrattuale superiore a 18 mesi e sia stipulato con la clausola di impegno a fermo, troverà applicazione il regime di imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 (e successive modifiche ed integrazioni).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il

sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario

(Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it

- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Beni Atipici	Comprende gli impianti per la produzione di energie rinnovabili (es. fotovoltaico, biogas, biomasse idroelettrico ed eolico) ed altri assets produttivi a destinazione particolare (es. cava, discarica, porto, aeroporto, eliporto, nave, aeromobile).
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene

	restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.